



Congrega della Carità Apostolica
Fondazione Alessandro Cottinelli
Via Mazzini 5 – 25121 Brescia

REGOLAMENTO RESIDENZE UNIVERSITARIE *ALESSANDRO COTTINELLI E BEATO GUALA*

(Delibera del Collegio degli Amministratori Congrega della Carità Apostolica del 27 Maggio 2009)

La Congrega della Carità Apostolica intende offrire ai giovani, attraverso le Residenze Universitarie, la possibilità di dedicarsi serenamente agli studi intrapresi e favorire un equilibrato inserimento nella vita universitaria, inteso come per il conseguimento di una completa maturazione personale e civile, educativa e culturale.

Considerata tale premessa, nel contesto collettivo della struttura che li ospita, il comportamento del singolo deve essere improntato, nei rapporti con gli altri residenti e con l'Ente, all'osservanza delle fondamentali norme di tolleranza, rispetto e collaborazione che, da sole, possono garantire una serena ed armonica convivenza.

Il residente è quindi tenuto ad osservare il presente regolamento:

DOVERI DEI RESIDENTI

1. Ogni residente deve consentire, a richiesta dell'Ente, che nei locali in uso si provveda alle ispezioni ritenute necessarie per la conservazione delle cose e dei servizi comuni. Il rifiuto o l'impossibilità del residente a consentire l'ingresso nell'appartamento ai fini di cui sopra, ancorché motivato, lo renderà comunque responsabile di ogni eventuale dannosa conseguenza.
2. Ogni residente è tenuto a comunicare immediatamente all'Ente o al tutor della struttura la presenza di qualunque situazione impropria, che possa arrecare disturbo alle serena convivenza, fondamentalmente finalizzata allo studio.
3. Sono consentite le visite negli alloggi e negli spazi comuni della struttura dalle ore 8.00 alle ore 22.00. E altresì severamente vietato, fuori dagli orari di visita, ospitare persone, salvo casi di assoluta necessità e previa autorizzazione dell'Ente.
4. Nel caso di danneggiamento, molestie o quant'altro cagionato dal visitatore all'interno dell'abitazione o negli spazi comuni della struttura, l'Ente attiverà subito un procedimento nei confronti dell'ospitante.

DIVIETI E PERMESSI

1. Non è consentito depositare biciclette o ciclomotori negli spazi comuni (atrio d'ingresso, vano scale, corridoi, ecc.) ad eccezione di quelli eventualmente predisposti o preventivamente autorizzati dall'Ente.
2. Non è consentito occupare, anche temporaneamente, con qualsiasi cosa, gli spazi di uso comune. Eventuali autorizzazioni possono essere concesse solo dall'Ente.
3. E' vietato stendere biancheria o altro all'esterno dei balconi e delle finestre in ogni modo visibili dalla strada.
4. E' consentito esporre biglietti, avvisi e similari nelle parti comuni dell'edificio (pareti esterne, androne, scale, ecc.), solo previa autorizzazione dell'Ente.
5. E' vietato usare l'ascensore per il trasporto di oggetti ingombranti o pesanti o che possano sporcare o comunque arrecare danno. L'uso dello stesso inoltre è vietato ai minori, a norma delle vigenti disposizioni di legge (L. 24/10/1942 n° 1415 e succ.).
6. E' vietato scuotere tappeti, indumenti ecc. dalle finestre ed all'interno del vano scale e nell'androne.
7. E' vietato tenere nei locali materie infiammabili o esplosive o che emanino esalazioni sgradevoli o dannose alle persone e alle cose.
8. Si raccomanda il rispetto della quiete nelle fasce orarie notturne (dalle 22.00 alle 8.00) e nel primo pomeriggio (dalle 13.00 alle 16.00), nonché la moderazione del volume sonoro durante l'ascolto di radio e televisione anche nelle restanti fasce orarie. Eventuali momenti di incontro che comportino rumori e suoni che possano disturbare la concentrazione di chi studia o il riposo nelle fasce orarie previste sono consentiti solo se preventivamente autorizzati dall'ente o dal tutor della struttura.